



3003 Berna, 2 dicembre 2003

Ai Dipartimenti cantonali competenti in
materia di circolazione stradale

Direttive relative al trasporto di merci pericolose su strada

Signore e signori Consiglieri di Stato,

con decisione del Consiglio federale del 29 novembre 2002, l'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR¹) è stata sottoposta a una revisione totale (entrata in vigore: 1° gennaio 2003). Detta revisione presuppone la rielaborazione delle direttive tuttora in vigore. Di conseguenza, le presenti direttive sostituiscono tutte le precedenti norme relative al trasporto di merci pericolose su strada. In particolare saranno sostituite le direttive del 16 giugno 1993, emanate dal Dipartimento federale di giustizia e polizia allora competente in materia, relative ai termini transitori e all'obbligo di adeguamento ("*Übergangsfristen und Nachrüstpflicht*") e la direttiva del 30 dicembre 1996 relativa alle modifiche dell'ADR² del 1° gennaio 1997.

Il contenuto delle disposizioni finora in vigore è stato integrato in ampia misura nell'ordinanza SDR, più precisamente nelle Appendici 1 – 3. Sono tuttora oggetto delle presenti direttive la procedura amministrativa relativa al certificato per la formazione dei conducenti di veicoli svolta dalle autorità cantonali in collaborazione con le associazioni interessate, il riconoscimento delle cosiddette imprese specializzate SDR presso le quali si possono effettuare gli esami dei veicoli cisterna nonché la regolamentazione delle competenze per controllo periodico dei recipienti per acetilene.

¹ RS 741.621

² Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose, RS 0.741.621.

Sulla base dell'articolo 28 capoverso 2 SDR si emanano le seguenti

d i r e t t i v e :

1. Certificati di formazione

- a. I certificati relativi alla formazione prescritta (certificati di formazione) possono essere rilasciati unicamente da organizzazioni riconosciute dall'Associazione dei servizi della circolazione (asa). Ottengono un certificato di formazione i conducenti di veicoli che possono dimostrare di aver superato con successo un corso di formazione conforme ai requisiti legali.
- b. Secondo le disposizioni dell'ADR, la validità del certificato di formazione è limitata a 5 anni a decorrere dalla data di superamento dell'esame.
- c. I viaggi di prova con veicoli ADR/SDR svolti unicamente in relazione a una riparazione o a un guasto, possono essere effettuati senza avere seguito un corso di formazione o senza essere titolari del relativo certificato. Lo stesso vale anche per i viaggi con veicoli cisterna ADR/SDR verso il luogo d'esame del veicolo o della cisterna.

2. Controllo periodico dei recipienti per acetilene

Poiché l'Associazione svizzera per la tecnica della saldatura (ASS) non è più competente per i controlli periodici dei recipienti per acetilene, in deroga all'art. 25 capoverso 3 lettera a SDR detti compiti sono stati trasmessi all'Ispettorato federale delle merci pericolose (EGI)³.


La delega di questi compiti è valida fino all'entrata in vigore della nuova ordinanza prevista nel quadro della prossima revisione della SDR.

3. Imprese specializzate SDR

Nell'ambito dei suoi compiti d'esecuzione, l'EGI riconosce le imprese presso le quali effettua gli esami (cosiddette imprese specializzate SDR). Queste imprese sono autorizzate a svolgere lavori di manutenzione e di preparazione degli esami. L'EGI riconosce le imprese che soddisfano i suoi requisiti minimi.

³ Conformemente alle direttive del 30 dicembre 1996

Vogliate gradire, signore e signori Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta stima.



Moritz Leuenberger
Consigliere federale

Copia della presente è inviata anche alle associazioni, alle organizzazioni e agli Uffici federali interessati